

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 31

Contributi annui costanti per l' acquisto di autobus(programma 1.5.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 57 bis della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come inserito dall' articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono autorizzati un limite di impegno di lire 300 milioni nell' anno 1994 e un limite di impegno di lire 200 milioni nell' anno 1995.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:

a) lire 300 milioni per l' anno 1994;

b) lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;

c) lire 200 milioni per l' anno 2004.

3. L' onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 fa carico al capitolo 4012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.